



Comune di Codogno

Settore Servizi Demografici e Statistici – Obblighi civili

AGGIORNAMENTO ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n° 287, modificato dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n° 405 e dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n° 1441;

RENDE NOTO

Che verranno aggiornati gli Albi dei Giudici Popolari per le Corti D'Assise e d'Appello.

I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei suddetti Albi sono i seguenti:

- 1- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- 2- Buona condotta morale
- 3- Eta' non inferiore a 30 anni e non superiore ai 65 anni
- 4- Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte d'Assise
- 5- Licenza di scuola media secondaria per i giudici di Corte d'Assise d'Appello

NON POSSONO ASSUMERE L'INCARICO DI GIUDICE POPOLARE:

- I Magistrati ed in generale tutti i funzionari in servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia anche se non dipendenti dello Stato in attivita' di servizio
- I Ministri di qualsiasi Culto ed i religiosi di ogni ordine e Congregazione;

Tutti coloro che non sono iscritti nell'Albo definitivo ed in possesso dei requisiti di cui sopra sono invitati a presentare istanza di iscrizione.

Tutti coloro già iscritti sono, invece, invitati a presentare eventuali aggiornamenti dei propri dati

Entro il 31 luglio 2019

Entro tale data e' altresì possibile presentare domanda di cancellazione dai relativi Albi.

Si rammenta che l'ufficio del Giudice Popolare e' obbligatorio

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate tramite la piattaforma Sportello Amico- Servizi Demografici- richiesta iscrizione/cancellazione Albi Giudice Popolare oppure presentare direttamente allo sportello URP del Comune.

Dalla casa comunale, addì 22 maggio 2019



Il Sindaco
Francesco PASSERINI

E S T R A T T O D E L L A L E G G E 1 0 A P R I L E 1 9 5 1 N ° 2 8 7

Art. 9 I giudici popolari per le **Corti d'Assise** devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- d) Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo;

Art. 10 I giudici popolari delle **Corti d'Assise d'Appello** oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo.

(Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 saranno iscritti anche nell'elenco dei giudici popolari per le Corti d'Assise).

Art. 12 **Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:**

- a) I magistrati e in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine o congregazione.